



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

SULLA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

DELL'ANNO 2024 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

predisposta ai sensi degli articoli 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e dell'articolo 8 comma 7 del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022

redatta in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato

opportunamente adattata alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 e con il CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 comma 3-sexies D.Lgs 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19 luglio 2012, e successivamente aggiornati con apposite Note applicative pubblicate il 12 marzo 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 21 comma 2 D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente.

A seguito della sottoscrizione, in data 16 novembre 2022, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 la disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del fondo risorse decentrate è contenuta nell'art. 79, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche rispettivamente di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica la precedente disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

Le nuove regole di costituzione prevedono che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia composta dalle risorse di natura stabile del precedente CCNL espressamente richiamate nonché da nuove risorse stabili come specificamente individuate dal contratto stesso (art. 79 comma 1):

- lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 1 [Unico Importo Consolidato] e comma 2 lettere a) [83,20 euro dipendenti in servizio al 31/12/2015], b) [differenziali PEO 2016/2018], c) [Ria e assegni ad personam personale cessato], d) [risorse art. 2 c. 3 D.Lgs 165/2001], e) [risorse stabili personale trasferito], f) [riduzione stabile dirigenti regionali], g) [riduzione stabile fondo straordinari] del CCNL 21 maggio 2018.
- lett. b) importo pari a 84,50 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018.
Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 e decorrere retroattivamente dal 1° gennaio 2021. Pertanto, ai sensi dell'art. 79 comma 5, le quote di competenza degli anni 2021 e 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel fondo relativo al 2023, qualora l'ente non si sia avvalso della facoltà ammessa di computare la quota dell'anno 2021 nella costituzione del fondo anno 2022 nel caso in cui la contrattazione integrativa del 2022 non fosse stata ancora definita. La Camera di commercio di Torino non ha anticipato nessuna quota arretrata di tale incremento nella costituzione dell'anno 2022 e pertanto procederà in tal senso nell'anno 2023.
- lett. c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (art. 79 comma 1 lett. c).
Tale incremento si ritiene non sia operabile da parte degli Enti soggetti ai vincoli assunzionali del turn-over in quanto non è possibile aumentare il personale in servizio.
- lett. d) importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi a regime e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Per effetto del nuovo sistema di classificazione professionale, in vigore dal 1° aprile 2023, e quindi dell'assetto economico derivante dal nuovo inquadramento automatico (stipendio tabellare dell'Area di inquadramento e differenziale stipendiale iniziale, corrispondente al valore complessivo delle posizioni economiche orizzontali in godimento rispetto alla posizione iniziale di ciascuna delle vecchie categorie, senza nessuna distinzione per gli accessi in posizione B3 e D3, da porre a carico del fondo risorse decentrate), il CCNL introduce un ulteriore incremento di natura stabile con l'art. 79 comma 1-bis pari alla quota di risorse corrispondente alle differenze stipendiali tra B3-B1 e D3-D1 da utilizzare a copertura dell'onere dei differenziali stipendiali posto interamente a carico del fondo risorse decentrate mentre in precedenza tali quote erano a carico del bilancio.

Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Gli enti possono poi alimentare il fondo di parte stabile con importi variabili di anno in anno, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo ccnl (art. 79 comma 2). Nel dettaglio è possibile stanziare:

- lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettere a) [art. 43 L. 449/1997], b) [piani di razionalizzazione], c) [specifiche disposizioni di legge], d) [RIA una tantum], f) [Messi art. 54 CCNL 14/9/2000], g) [risorse personale Case da gioco], j) [risorse art. 23 c. 4 D.Lgs 75/2017 per Regioni e Città Metropolitane], k) [risorse variabili personale trasferito] del CCNL 21 maggio 2018.
- lett. b) importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa
- lett. c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse all'assunzione di personale a tempo determinato, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa. Le Camere di commercio, in relazione a tali finalità, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016.
- lett. d) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo.

Il CCNL introduce inoltre un ulteriore incremento delle risorse variabili, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). In particolare, l'art. 79 comma 3 stabilisce che gli enti possono incrementare, a decorrere dal 2022 e in base alla propria capacità di bilancio, le risorse aggiuntive discrezionali di cui all'art. 79 c. 2 lett c) [risorse legate a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva] e quelle del Fondo per il personale incaricato di Elevata Qualificazione (E.Q.) di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018.

Tale incremento, non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, e deve essere ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 del fondo risorse decentrate e dello stanziamento del Fondo ex Posizioni Organizzative (ora E.Q.).

Sono altresì rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 80 comma 1 ultimo periodo).

Infine il CCNL dispone chiaramente che la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016 (art. 79 comma 6).

Al fine di determinare le risorse annualmente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa occorre decurtare dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali stipendiali iniziali in godimento dal personale, derivanti dall'istituto della progressione economica e dei differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Di seguito si procede con la definizione ed illustrazione delle risorse decentrate per l'anno 2024.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili sono caratterizzate per la loro natura da *certezza, stabilità e continuità* e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il calcolo delle risorse stabili avviene tenendo conto delle fonti di finanziamento elencate in dettaglio dall'art. 79 comma 1 e 1-bis del CCNL 16.11.2022.

Il totale complessivo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è pari a **1.075.122,80 euro**. Di tale importo complessivo, l'ammontare da assoggettare al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016") è pari a 921.058,91 euro, in quanto l'ulteriore ammontare di 154.063,89 euro, a titolo di incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL 21.5.2018 di cui all'art. 67 comma 2

- lettera a): incremento a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 pari all'importo di 83,20 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti destinatari del ccnl in servizio alla data del 31 dicembre 2015
- lettera b): incremento a regime dei differenziali delle progressioni economiche derivante dagli aumenti stipendiali disposti dal rinnovo contrattuale, valorizzato in conformità alle indicazioni Aran fornite al Comune di Rovigo tramite nota n. 11894 del 24 maggio 2018 nonché considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del *full time equivalent* in linea con le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015 e delle indicazioni Unioncamere contenute nelle risposte alle FAQ sul nuovo CCNL 21.5.2018 aggiornate al 4 luglio 2018,

e dal rinnovo del CCNL 16.11.2022 di cui all'art. 79 comma 1

- lettera b): incremento a decorrere dal 1° gennaio 2021 pari all'importo di 84,50 euro, su base annua, per le unità di personale destinatarie del ccnl in servizio alla data del 31 dicembre 2018
- lettera d): importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi a regime (1° gennaio 2021), senza tener conto della percentuale di part-time, inclusi i comandati-out ed esclusi i comandati-in, in linea con l'orientamento Aran CFL174 del 30 novembre 2022
- e comma 1-bis: quota a regime, su 13 mensilità, di risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali B3-B1 e D3-D1 da porre interamente a carico del Fondo risorse decentrate, calcolata con riferimento alle unità di personale B3 giuridico e D3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023), in conformità agli orientamenti Aran CFL175 del 30 novembre 2022 e CFL223 del 4 agosto 2023.

non è assoggettabile al vincolo in esame, come stabilito dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018, dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base al quale *"il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs 165/2001"* nonché da ultimo dall'art. 79 comma 6 del CCNL 16.11.2022.

È possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

- Risorse storiche consolidate

Unico Importo Consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21.5.2018): 834.144,15 euro certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti inizialmente con verbale n. 17 del 27 novembre 2018 e da ultimo con verbale n. 11 del 10 giugno 2019

Si tratta di tutte le risorse decentrate stabili, aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità come indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, soggette al limite 2016, costituite con determinazione n. 224/A-SG del 17 novembre 2017

come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 13 del 14 novembre 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle Progressioni Economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22.01.2004, al lordo della decurtazione permanente anno 2014 di cui all'art. 1 comma 456 L. 147/2013 pari a -14.833,99 euro, ancora vigente, la quale, per espressa indicazione contenuta nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018), viene esposta separatamente nella sezione delle decurtazioni.

Tali risorse sono confluite nell'Unico Importo Consolidato, che rimane confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, al netto di quelle destinate, nel medesimo anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (273.000,00 euro come risultante dal contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità 2017 sottoscritto in data 19 dicembre 2017) nonché dell'importo utilizzato per incarichi di Alta Professionalità (10.750,00 euro).

Si precisa al riguardo che l'ammontare delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001 esclusa la quota della dirigenza, ammontava in 14.884,47 euro, mentre l'importo effettivamente utilizzato nell'anno 2017 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato di Alta Professionalità era pari a 10.750,00 euro. La differenza di 4.134,47 euro, pertanto, è rimasta acquisita nell'ambito dell'Unico Importo Consolidato, così come precisato anche dall'Aran con parere CFL15 del 9 ottobre 2018. Il Fondo Posizioni Organizzative, invece, posto a carico del bilancio dell'Ente, quantificato con riferimento all'anno 2017 sulla base delle disposizioni del ccnl è pari a 283.750,00 euro (273.000,00+10.750,00=283.750,00 euro).

Si precisa inoltre che l'Unico Importo Consolidato (UIC) determinato come sopra illustrato:

- non comprende i differenziali delle progressioni economiche orizzontali relativi all'anno 2017 derivanti dal rinnovo contrattuale sottoscritto il 21 maggio 2018 (8.878,79 euro) in quanto tale incremento risulta essere in parte già compreso ed assorbito in quello riconosciuto con decorrenza 1° marzo 2018. Pertanto, onde evitare duplicazioni di importi ed in considerazione del fatto che lo stesso deve essere considerato escluso dal limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 sulla base della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione Corte Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12, gli incrementi contrattuali riconosciuti a titolo di differenziali delle progressioni economiche orizzontali vengono esposti complessivamente tra gli incrementi stabili dell'anno 2018 di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018;
- comprende l'importo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposto al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017, compresa la quota di tredicesima mensilità (639,87 euro) valorizzato con il metodo del pro-rata per il periodo in cui non era più in servizio. Si fa presente, pertanto, che nell'incremento di natura stabile previsto all'art. 67 comma 2 lett. c) è stato considerato soltanto più l'importo a completamento del pro-rata su base annuale corrispondente al periodo in cui il personale nell'anno 2017 è stato in servizio;
- non comprende la decurtazione permanente dell'anno 2014 pari a -14.833,99 euro risultante dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, così come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, operata a valere sulle risorse fisse e continuative in linea con quanto espressamente precisato dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016, in quanto la stessa, per espressa indicazione contenuta nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018), viene esposta separatamente nella sezione delle decurtazioni.

unico importo consolidato anno 2003	781.566,61
incrementi di natura stabile derivanti dai rinnovi contrattuali di livello nazionale successivi all'anno 2003	167.525,71
ulteriori incrementi di natura stabile successivi all'anno 2003	168.801,83
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2017	1.117.894,15
decurtazione del Fondo Posizioni Organizzative con riferimento all'anno 2017 (finanziato a bilancio ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 21.05.2018)	-283.750,00
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	834.144,15

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl**

Si tratta di incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21 maggio 2018 e dal CCNL 16 novembre 2022 che, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018, dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 nonché da ultimo dell'art. 79 comma 6 CCNL 16/11/2022, non sono assoggettabili al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016").

Tali incrementi ammontano per l'anno 2024 complessivamente a **154.063,89 euro**, e sono di seguito dettagliati:

CCNL 21.05.2018		
Art. 67, c.2, lett. a)	Incremento annuo, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di 83,20 euro per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2015. (€ 83,20 x 310 = 25.792,00 euro)	25.792,00
Art.67 c.2, lett. b)	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	29.208,45
TOTALE CCNL 21.5.2018		55.000,45
CCNL 16.11.2022		
Art. 79, c.1, lett. b)	Incremento annuo, a decorrere dal 1.1.2021, di 84,50 euro per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2018 (€ 84,50 x 280 = 23.660,00 euro)	23.660,00
Art. 79 c.1, lett. d)	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	38.570,74
Art. 79 c.1-bis	Differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1 (importo a regime su 13 mensilità)	36.832,70
TOTALE CCNL 16.11.2022		99.063,44
TOTALE INCREMENTI DI NATURA STABILE SUCCESSIVI AL 2017		154.063,89

L'incremento previsto dall'art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018, decorrente dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019, pari a 25.792,00 euro è stato quantificato riconoscendo l'importo di 83,20 euro su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015 computate per intero, in conformità alle indicazioni fornite dall'Aran al Comune di Zanica con nota n. 1650 del 27 febbraio 2019, indipendentemente dalla presenza in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (83,20 x 310 dipendenti, esclusi i dirigenti, come risultanti dalla tabella 1 del Conto Annuale 2015=25.792,00).

Il CCNL 21.5.2018 ha riconosciuto, inoltre, sull'anno 2018 incrementi stipendiali, a valere sulle risorse contrattuali nazionali, diversificati per posizione economica nelle varie categorie, come risultanti dalle tabelle allegate al CCNL, con le seguenti decorrenze: 1° marzo 2018 e 1° aprile 2018 (con il conglobamento dell'indennità vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010) e con il conseguente incremento dei differenziali stipendiali per posizione economica orizzontale nella categoria (PEO) a carico del Fondo risorse decentrate.

Dall'anno 2019, l'importo dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali determinati dagli incrementi stipendiali del nuovo CCNL, pari a 29.208,45 euro, da far confluire nel Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b), è stato valorizzato a regime su 13 mensilità in conformità alle indicazioni Aran fornite al Comune di Rovigo tramite nota n. 11894 del 24 maggio 2018 nonché considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del *full time equivalent* in linea con le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015 e delle indicazioni Unioncamere contenute nelle risposte alle FAQ sul CCNL 21.5.2018 aggiornate al 4 luglio 2018.

L'incremento previsto dall'art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 16.11.2022, decorrente dal 1° gennaio 2021, pari a 23.660,00 euro è stato quantificato riconoscendo l'importo di 84,50 euro su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018 computate per intero, in conformità all'orientamento Aran CFL173 del 30 novembre 2022, indipendentemente dalla presenza in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (84,50 x 280 dipendenti, esclusi i dirigenti, come risultanti dalla tabella 1 del Conto Annuale 2018=23.660,00).

Il CCNL 16.11.2022 ha riconosciuto, inoltre, incrementi stipendiali a regime a decorrere dal 1° gennaio 2021 a valere sulle risorse contrattuali nazionali, diversificati per posizione economica nelle varie categorie, come risultanti dalle tabelle allegate al CCNL, e con il conseguente incremento dei differenziali stipendiali per posizione economica orizzontale nella categoria (PEO) a carico del Fondo risorse decentrate.

Tale riallineamento, pari a 38.570,74 euro, da far confluire nel Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. d), è stato valorizzato a regime su 13 mensilità considerando le unità di personale in servizio a full time alla data di decorrenza degli incrementi a regime, pertanto 1°1.2021, senza cioè tenere conto della percentuale di part-time, incluso il personale comandato presso altri Enti (comandati-out) ed escluso il personale comandato presso l'Ente (comandati-in), in conformità all'orientamento Aran CFL174 del 30 novembre 2022.

L'ulteriore incremento stabile di cui all'art. 79 c. 1-bis CCNL 16.11.2022 derivante dalla quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente ai differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1, da porre interamente a carico del Fondo, pari a 27.634,19 euro è stato calcolato con riferimento alle unità di personale B3 giuridico e D3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023), tenendo conto della percentuale di part-time, in conformità agli orientamenti Aran CFL175 del 30 novembre 2022 e CFL223 del 4 agosto 2023.

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Si tratta di ulteriori risorse di natura stabile che, a differenza delle voci precedenti, sono suscettibili di variazione annuale al verificarsi, anche ripetuto nel tempo, di specifiche condizioni. Di seguito si riporta con riferimento all'anno 2024 il dettaglio degli ulteriori incrementi di natura stabile successivi al 2017 (anno di consolidamento dell'Unico Importo Consolidato), complessivamente ammontanti in **86.914,76 euro**:

CCNL 21.5.2018		
Art. 67 c. 2 lett. c)	Importo annuo della retribuzione individuale anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. anno 2017 = 5.625,87 euro (completamento del pro-rata dei cessati 2017); anno 2018 = 18.664,36 euro anno 2019 = 18.694,91 euro anno 2020 = 6.426,42 euro anno 2021 = 7.465,64 euro anno 2022 = 3.156,53 euro anno 2023 = 6.881,03 euro Totale = 66.914,76 euro	66.914,76
Art. 67 c. 2 lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs 165/2001 (riassorbimento incrementi retributivi attribuiti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi).	-
Art. 67 c. 2 lett. e)	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizione di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della L. 205/2017.	-
Art. 67 c. 2 lett. f)	(solo per Regioni) Importo corrispondenti agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,20% del monte salari annuo della stessa dirigenza.	-
Art. 67 c. 2 lett. g)	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza	20.000,00

	complessiva di risorse stanziate. Riduzione stabile del Fondo per il lavoro straordinario a decorrere dall'anno 2022 come risultante dalla determinazione n. 2022000245 del 13 dicembre 2022.	
Art. 67 c. 2 lett. h)	Risorse stanziate dagli enti alla componente stabile ai sensi del comma 5 lett a): incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	-
TOTALE CCNL 21.5.2021		86.914,76
CCNL 16.11.2022		
Art. 79 c. 1 lett. c)	Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	-
TOTALE CCNL 16.11.2022		-
TOTALE ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'		86.914,76

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono caratterizzate da *incertezza, eventualità e variabilità nel tempo* e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente, potendo subire variazioni sia di carattere positivo che negativo. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022.

Le risorse variabili complessivamente pari a massimi **772.360,68 euro** risultano scomponibili in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite
- risorse variabili non soggette al limite.

La suddivisione tra i due aggregati è stata fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- economie del fondo risorse non utilizzate dall'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate (rientrano anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente)
- incremento previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e dall'art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022 di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 da ripartire proporzionalmente tra dipendenti e Incaricati di Elevata Qualificazione sulla base degli importi relativi all'anno 2021 dei rispettivi fondi e stanziamenti
- risorse derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" (individuale e collettivo), da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione.

Nel corso dell'anno 2018 due deliberazioni della Corte dei Conti (Liguria n. 105/2018 e Friuli Venezia Giulia n. 40/2018) sono nuovamente intervenute sulla materia andando a delineare il quadro generale dei requisiti che le varie fattispecie di attività svolte dalle Amministrazioni devono possedere al fine di considerare le integrazioni del fondo risorse decentrate al di fuori dei vincoli posti nel tempo dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale, anche di natura accessoria. In particolare, i requisiti individuati attengono a:

- copertura finanziaria tramite finanziamenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto che permetta alle Amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti
- copertura delle ulteriori spese che l'Amministrazione deve eventualmente sostenere
- vincolo di destinazione per remunerare il personale coinvolto in tali attività.

Infine sulla base del documento Unioncamere, trasmesso in data 8 ottobre 2018 e successivamente aggiornato in data 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente le linee di indirizzo su "Fondo risorse decentrate nelle Camere di commercio: costituzione ed utilizzo" nonché

lo schema di costituzione ed utilizzo delle risorse, opportunamente aggiornato e integrato con le nuove disposizioni contrattuali, le voci di natura variabile da escludere dal confronto sono le seguenti:

- art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018: introiti derivanti dall'art. 43 L. 449/1997, nei limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo, secondo le causali introdotte dall'art.4 comma 4 CCNL 5.10.2001
- art. 67 comma 3 lett. b) CCNL 21.5.2018: risparmi conseguiti per effetto di piani di razionalizzazione
- art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018: risorse previste da specifiche disposizioni di legge
- art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022: risparmi di straordinario anno precedente
- art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022: integrazione 0,22% monte salari 2018
- art. 79 comma 5 CCNL 16.11.2022: incrementi una-tantum anno 2023 relativi all'art. 79 c. 1 lett. b) anni 2021 e 2022 e art. 79 c. 3 anno 2022
- art. 80 comma 1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022: risparmi risorse stabili non utilizzati in anni precedenti.

Da ultimo, la Ragioneria Generale dello Stato, con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di finanziamento di natura variabile riferite all'anno 2024:

CCNL 21.5.2018		
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	-
Art. 67 c. 3 lett. d)	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindi giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.	3.100,13
Art. 67 c. 3 lett. f)	Risorse di cui all'art. 54 CCNL 14.9.2000 (Messi notificatori), con i vincoli di destinazione ivi indicati	-
Art. 67 c. 3 lett. g)	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-
Art. 67 c. 3 lett. j)	(solo per Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane) Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi della stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	-
Art. 67 c. 3 lett. k)	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e)	-
TOTALE CCNL 21.5.2018		3.100,13
CCNL 16.11.2022		
Art. 79 c. 2 lett. b)	Importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota della dirigenza, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa. Monte salari aggiornato con det. 221/A-SG del 5/12/2014 1997 = 6.610.266,92 euro	79.323,20
Art. 79 c. 2 lett. c)	Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa. In relazione a tali finalità, le Camere di commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016	579.282,92

TOTALE CCNL 16.11.2022		658.606,12
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		661.706,25
CCNL 21.5.2018		
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi).	23.000,00
Art. 67 c. 3 lett. b)	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011	-
Art. 67 c. 3 lett. c)	Risorse derivanti disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	-
TOTALE CCNL 21.5.2018		23.000,00
CCNL 16.11.2022		
Art. 79 c. 2 lett. d)	Eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1.4.1999. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo.	54.304,27
Art. 79 c. 3	Importo massimo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, in base alle capacità di bilancio, da ripartire tra il fondo risorse decentrate e il fondo per gli incaricati di Elevata Qualificazione (ex Fondo PO) sulla base degli importi relativi all'anno 2021. Tale integrazione, decisa dalla Giunta nella misura massima, viene riconosciuta a decorrere dall'anno 2022. Monte salari 2018 = 8.455.635,00 euro 0,22% = 18.602,40, da ripartire a Fondo risorse decentrate 15.715,31 euro e a Fondo incaricati di Elevata Qualificazione 2.887,09 euro	15.715,31
Art. 80 c. 1 ultimo periodo	Eventuali risorse residue, di cui all'art. 79 comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti.	17.634,85
TOTALE CCNL 16.11.2022		87.654,43
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		110.654,43
TOTALE RISORSE VARIABILI		772.360,68

Con riferimento alle risorse variabili di natura discrezionale, la Giunta, con deliberazione del 19 marzo 2024, ha autorizzato, valutate le condizioni legittimanti e le capacità di bilancio, le seguenti integrazioni:

- 79.323,20 euro, corrispondente alla misura massima dell'1,2% del monte salari 1997 ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 16.11.2022, da destinare successivamente in sede di contrattazione integrativa alle varie finalità variabili previste dal CCNL in linea con gli indirizzi impartiti alla delegazione trattante di parte pubblica;
- un importo massimo di 580.000 euro, fermo restando il rispetto del vincolo di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (Limite 2016), a titolo di risorse aggiuntive finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 16.11.2022, da riconoscere a fronte del positivo raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'ente per l'anno 2024, approvati con deliberazione n. 251 del 12 dicembre 2023, nonché sulla base delle percentuali di correlazione già approvate da ultimo, sino ad eventuale diversa decisione, con la deliberazione n. 231 del 21 dicembre 2021, come di seguito riportate:

% raggiungimento obiettivi di ente	% di risorse aggiuntive integrate
<70%	0%
tra il 70% e l'89,99%	in % al grado di raggiungimento
>=90%	100%

% raggiungimento obiettivi di ente	% di risorse accessorie distribuite
<50%	0%
tra il 50% e l'84,99%	in % al grado di raggiungimento
>=85%	100%

- 18.602,40 euro, "extra Limite 2016", in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) corrispondente alla misura massima dello 0,22% del monte salari 2018 ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 16.11.2022, da riconoscere con i medesimi criteri di cui all'importo del punto precedente, in relazione al raggiungimento degli obiettivi dell'ente per l'anno 2024 e da ripartire proporzionalmente tra dipendenti e Posizioni Organizzative/Incaricati di Elevata Qualificazione sulla base degli importi relativi all'anno 2021 dei rispettivi fondi e stanziamenti. Il criterio di ripartizione da utilizzare è stato determinato quantificando il peso percentuale del fondo risorse decentrate per i dipendenti e dello stanziamento per le Posizioni Organizzative rispetto al totale dei due importi riferiti all'anno 2021, come di seguito esplicitato:

fondo risorse decentrate dipendenti 2021	1.875.243,62	84,48%
stanziamento Posizioni Organizzative 2021	344.440,42	15,52%
totale anno 2021	2.219.684,04	100,00%

La ripartizione dell'integrazione risulta pertanto la seguente:

- dipendenti: 15.715,31 euro (84,48% di 18.602,40)
- incaricati di Elevata Qualificazione: 2.887,09 euro (15,52% di 18.602,40).

La Giunta nel valutare le condizioni legittimanti tali integrazioni ha altresì considerato le capacità e i vincoli di bilancio, i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia nonché, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del CCNL 16.11.2022, l'assenza di condizioni di dissesto/deficitarietà strutturale nel bilancio dell'Ente e di procedure di riequilibrio finanziario.

In applicazione delle indicazioni dettate dalla Giunta e tenuto conto delle altre voci accessorie del personale non dirigente assoggettate al suddetto vincolo del Limite 2016, la quantificazione massima dell'integrazione di cui all'art. 79 comma 2 lett. c) è pari a 579.282,92 euro, come si evince dal seguente prospetto:

Ammontare voci accessorie assoggettate al limite, così composto: risorse stabili quantificate nella sezione I		921.058,91
risorse variabili assoggettate al limite quantificate nella sezione II (ad esclusione dell'integrazione discrezionale della Giunta)		82.423,33
integrazione massima art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 16.11.2022 (da ridimensionare eventualmente a capienza del Limite 2016)	A	580.000,00
decurtazione permanente dell'anno 2014 di cui all'art. 1 c. 456 L. 147/2013 come esposta nella sezione III		-14.833,99
Fondo Posizioni Organizzative/Incaricati di Elevata Qualificazione		336.600,00
Fondo straordinari		242.766,00
Totale ammontare voci accessorie personale non dirigente assoggettate al limite	B	2.148.014,25
Limite 2016 personale non dirigente	C	2.147.297,17
Eccedenza integrazione art. 57 c.2 lett. e) CCNL 17.12.2020	D=B-C	717,08
INTEGRAZIONE MASSIMA Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 16.11.2022 A CONCORRENZA DEL LIMITE 2016 (580.000,00 - 717,08 = 579.282,92)	A-D	579.282,92

Con riferimento all'integrazione di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018, il cui importo è stato stimato in sede di costituzione sulla base degli introiti dell'anno precedente e sarà quantificato definitivamente a conclusione dell'anno di rilevazione in applicazione delle modalità previste da ultimo nella Disp. Gest. SG n. 30 del 16 agosto 2004 (50% dei corrispettivi netti introitati dai soggetti promotori richiedenti la prestazione dedotti i costi sostenuti, quantificati in una percentuale del 3% del contributo complessivo (IVA esclusa)), si precisa che la stessa afferisce alle risorse derivanti dall'applicazione della disciplina ex art. 43 comma 4 L. 449/1997, come riportata anche nell'art. 4 comma 4 lett. c) CCNL 5.10.2001, riguardante "i contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti non connesse a garanzia dei diritti fondamentali".

Si tratta in particolare dell'attività di verbalizzazione dei concorsi a premio svolta, ai sensi dell'art. 9 del DPR 430/2001, da funzionari camerali delegati dal Responsabile della Tutela del consumatore e della Fede Pubblica, in alternativa ai notai, a fronte della quale l'ente introita un corrispettivo di natura commerciale non predeterminato *ex lege*. Per tale attività, inoltre, risultano rispettati tutti i prescritti requisiti al fine di considerare la relativa integrazione al di fuori dei vincoli posti sulla crescita del fondo accessorio e pertanto la somma che verrà quantificata ad integrazione del fondo 2023 continuerà ad essere esclusa dall'assoggettamento al limite 2016, in linea anche alle indicazioni contenute nel documento Unioncamere-MEF-MISE richiamato più sopra.

Si richiamano in proposito la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale Liguria n. 105/2018 e la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale Friuli Venezia Giulia n. 40/2018 dalle quali si evince il quadro generale dei requisiti che le varie fattispecie di attività svolte dalle Amministrazioni devono possedere al fine di considerare le integrazioni del fondo risorse decentrate, ai sensi delle richiamate disposizioni contrattuali e normative, al di fuori dei vincoli posti nel tempo dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale, anche di natura accessoria. In particolare, i requisiti individuati attengono a:

- copertura finanziaria tramite finanziamenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto che permetta alle Amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti
- copertura delle ulteriori spese che l'Amministrazione deve eventualmente sostenere
- vincolo di destinazione per remunerare il personale coinvolto in tali attività

Si fa presente, inoltre, che in data 13 novembre 2018 è pervenuta la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 388298 del 12 novembre 2018 avente ad oggetto "*Esiti dei lavori del Tavolo tecnico congiunto MEF, MISE e Unioncamere su tematiche relative ad istituti contrattuali oggetto di rilievo nelle verifiche ispettive*" con la quale sono stati forniti alcuni orientamenti e indicazioni operative, condivise anche dal Ministero dell'Economie e delle Finanze, al fine di favorire un comportamento omogeneo da parte delle camere di commercio con riferimento alla gestione e all'applicazione degli istituti contrattuali oggetto di rilievo nelle verifiche ispettive. Nella stessa sono fornite in particolare alcune indicazioni in merito ai "*Concorsi e operazioni a premio*" che risultano rispettate dalla Camera di commercio di Torino in quanto:

- l'integrazione del fondo risorse decentrate avviene ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera a) del CCNL 21 maggio 2018 (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lettera d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4 comma 4 del CCNL 5.10.2001) a titolo di "*contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi pagamenti, non connesse a garanzia dei diritti fondamentali*"
- il *quantum* che viene fatto confluire nelle risorse decentrate, come stabilito nella Disposizione Gestionale del Segretario Generale n. 30 del 16 agosto 2004, è pari al 50% dei corrispettivi netti introitati dai soggetti promotori richiedenti la prestazione dedotti i costi sostenuti, quantificati in una percentuale del 3% del contributo complessivo (IVA esclusa). L'importo così definito viene inoltre valorizzato al netto degli oneri riflessi dovuti a carico del datore di lavoro (contributi previdenziali, assistenziali e Irap)
- l'ammontare così confluito tra le risorse decentrate viene utilizzato, sulla base di quanto definito in contrattazione decentrata integrativa, per remunerare il personale coinvolto nella specifica attività in esame.

Nell'ambito delle risorse variabili rientrano anche le eventuali risorse residue di natura stabile non utilizzate in anni precedenti sulla base della disciplina prevista dall'art. 80 c. 1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022. In relazione a tale voce si precisa che i risparmi di risorse decentrate stabili dell'anno 2023, al netto della decurtazione della retribuzione accessoria per i periodi di assenza per malattia fino a 10 giorni in base all'art. 71 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, sono pari a 17.634,85 euro come risultanti dal prospetto riportato successivamente nel Modulo IV - sezione II della presente relazione.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Per giungere a determinare il totale delle risorse decentrate per l'anno 2024 occorre apportare all'importo complessivo di 1.849.483,48 euro, risultante dalla sommatoria delle due sezioni precedenti, le seguenti decurtazioni riguardanti:

1. l'applicazione della decurtazione permanente dell'anno 2014 di cui all'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, da esporre separatamente rispetto all'Unico Importo Consolidato anno 2017 sulla base delle indicazioni contenute nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018);
2. l'applicazione del vincolo previsto dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017.

Per quanto concerne la prima decurtazione da operare occorre considerare la decurtazione permanente relativa all'anno 2014 di parte stabile, ancora vigente, come riconteggiata in sede di ricognizione dei fondi risorse decentrate 2012-2016 di cui all'allegato A), pari a **14.833,99 euro**, in applicazione dei vincoli in materia di contenimento delle spese del personale previsti dall'art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013, in base al quale *"a decorrere dal 1° 1.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

In relazione all'applicazione del vincolo in esame il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito delle indicazioni nella circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 con la quale è stato chiarito che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, (...) devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014)"*, nonché nelle successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015 e n. 13 del 15 aprile 2016 che precisano che *"la decurtazione permanente da applicare ai fondi per la contrattazione integrativa dal 2015 in avanti è la somma delle due decurtazioni effettuate nel 2014 come determinate in applicazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011"*. La circolare 13/2016, in particolare, chiarisce che tale decurtazione deve avvenire, per la sua natura fissa e ricorrente, dalle risorse fisse e continuative.

Con riferimento, invece, alla seconda decurtazione, l'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della L.208/2015 è abrogato"*.

L'ammontare delle risorse accessorie da assoggettare al vincolo viene determinato tenendo conto:

- delle disposizioni contenute nell'art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022 in ordine all'applicazione del vincolo sull'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate dell'anno e su quelle destinate a carico del bilancio, agli incarichi di Elevata Qualificazione
- della deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 356 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato chiarito che anche il fondo per lavoro straordinario deve essere assoggettato al vincolo in esame e pertanto rientra nel limite del trattamento accessorio complessivo che non deve superare il corrispondente importo dell'anno 2016
- della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base alle quali gli incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21.5.2018 non sono assoggettabili al limite 2016
- delle medesime indicazioni fornite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato, da ultimo da ultimo con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, nonché degli orientamenti in materia

espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti in ordine alle voci "escludibili"

- nonché delle indicazioni contenute nel documento Unioncamere, aggiornato al 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico
- dell'art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022 in base al quale il vincolo non si applica alle risorse di natura stabile introdotte dal rinnovo contrattuale (art. 79 comma 1 lettere b) e d) e comma 1-bis) nonché all'integrazione "extra Limite 2016" (art. 79 comma 3 – 0,22% monte salari 2018).

L'applicazione del vincolo sull'ammontare delle risorse accessorie così determinato, non comporta alcuna decurtazione al fondo 2024, come di seguito verificata:

Risorse fisse soggette al limite (al netto della decurtazione permanente 2014)	906.224,92	
Risorse variabili soggette al limite	661.706,25	
Fondo Posizioni Organizzative (a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 15 c. 5) come ridefinito con determinazione n. 85 del 17 maggio 2019	336.600,00	
Fondo Straordinario	242.766,00	
Totale 2023 da assoggettare al vincolo art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017		2.147.297,17
Risorse decentrate costituenti il limite 2016 (come risultanti da ultimo dalla ricognizione effettuata con determinazione n. 223/A-SG del 17 novembre 2017)	1.884.531,17	
Fondo Straordinario 2016 (stanziamenti di bilancio conti 321002 e 321003)	262.766,00	
Limite anno 2016 personale non dirigente		2.147.297,17
Decurtazione	-	-

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione **1.060.288,81 euro** (totale sezione I pari a 1.075.122,80 euro meno la decurtazione permanente quantificata nella sezione III pari a -14.833,99 euro)
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione **772.360,68 euro** (totale sezione II)
- Totale Fondo sottoposto a certificazione
Il totale delle risorse decentrate per l'anno 2024 del personale non dirigente è pari a complessivi **1.832.649,49 euro** (totale sezioni I, II e III).

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nulla da rilevare.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Considerato che per l'anno 2024 è interesse dell'Ente oltreché della parte sindacale riaprire la contrattazione collettiva integrativa apportando le necessarie integrazioni all'attuale CCI 2023-2025 per il personale non dirigente sottoscritto in data 29 novembre 2023, si rimanda la compilazione completa di tale modulo nel momento in cui ci sarà l'ipotesi del nuovo contratto collettivo integrativo.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste di utilizzo del fondo risorse decentrate la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo.

Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolata e/o storica sono le seguenti:

Differenziali storici di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti in base al trattamento economico previsto nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale	850.000,00
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	120.000,00
TOTALE	970.000,00

Conseguentemente, nel rispetto della procedura individuata dall'art. 80 del CCNL 16.11.2022, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono determinate decurtando dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Risorse stabili	1.075.122,80
Risorse variabili	772.360,68
Decurtazione permanente	-14.833,99
Totale Fondo risorse decentrate	1.832.649,49
- Progressioni economiche orizzontali storiche	- 850.000,00
- Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	- 120.000,00
Risorse disponibili per la contrattazione decentrata integrativa	862.649,49
di cui risorse stabili	90.288,81
di cui risorse variabili	772.360,68

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione delle risorse decentrate. Anno 2024 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2023. Camera di commercio di Torino.

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE				
	ANNO 2024	ANNO 2023	differenza 202-2023	ANNO 2016 (per memoria)*
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	834.144,15	834.144,15	-	
Incrementi contrattuali ex art. 67 CCNL 21.5.2018, di cui:	55.000,45	55.000,45	-	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. a): 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 (dal 2019)	25.792,00	25.792,00	-	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. b): aumenti differenziali progressioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale	29.208,45	29.208,45	-	
Incrementi contrattuali ex art. 79 CCNL 16.11.2022, di cui:	99.063,44	89.864,93	9.198,51	
incremento CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 1 lett. b): 84,50 euro per ogni dipendente in servizio al 31.12.2018 (dal 2021)	23.660,00	23.660,00	-	
incremento CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 1 lett. c): aumenti differenziali progressioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale	38.570,74	38.570,74	-	
Incremento CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 1-bis: differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1	36.832,70	27.634,19	9.198,51	

Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità ex art. 67 CCNL 21.5.2018, di cui:	86.914,76	80.033,73	6.881,03	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. c): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato dal 2017	66.914,76	60.033,73	6.881,03	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. e): risorse per personale trasferito	-	-	-	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. g): risorse da stabile riduzione del fondo straordinario	20.000,00	20.000,00	-	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. h) e c. 5 lett. a): risorse per personale assunto su posti di nuova istituzione a seguito della rideterminazione D.O.	-	-	-	
TOTALE RISORSE PARTE FISSA	1.075.122,80	1.059.043,26	16.079,54	1.100.570,89
RISORSE VARIABILI CCNL 21.5.2018				
Poste variabili sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui:	661.706,25	668.587,28	-6.881,03	845.040,60
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. a): introiti art. 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	-	-	-	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. d): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato nell'anno precedente per la quota non corrisposta	3.100,13	1.490,75	+1.609,38	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. k): risorse pro-rata personale trasferito in corso d'anno	-	-	-	
CCNL 16.11.2022 art. 79 c. 2 lett. b): fino ad un massimo dell'1,2% monte salari 1997 con capacità di spesa a bilancio	79.323,20	79.323,20	-	
CCNL 16.11.2022 art. 79 c. 2 lett. c): risorse sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato	579.282,92	587.773,33	-8.490,41	
Poste variabili non sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui:	110.654,43	172.917,90	-62.263,47	124.812,98
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. a): introiti art. 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	23.000,00	23.395,94	-395,94	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. b): risparmi da piani di razionalizzazione art. 16 cc. 4-6 DL 98/2011	-	-	-	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. c): risorse da specifiche disposizioni di legge	-	-	-	
CCNL 21.5.2018 art. 68 c. 1 ultimo periodo: risparmi risorse stabili anni precedenti	-	-	-	
CCNL 16.11.2022 art. 79 c. 2 lett. d): risparmi anno precedente fondo straordinario	54.304,27	70.771,34	-16.467,07	
CCNL 16.11.2022 art. 79 c. 3: fino ad un massimo dello 0,22% monte salari 2018	15.715,31	15.715,31	-	
CCNL 16.11.2022 art. 79 c. 5: quote incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (84,50 euro per n. dip. al 31/12/2018) e quelle di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022, da computare quali risorse variabili ed una tantum (23.660+23660+15.715,31)	-	63.035,31	-63.035,31	
CCNL 16.11.2022 art. 80 c. 1 ultimo periodo: risparmi di risorse stabili (art. 67, commi 1 e 2) non utilizzate nell'anno precedente	17.634,85	-	+17.634,85	
TOTALE RISORSE VARIABILI	772.360,68	841.505,18	-69.144,50	969.853,58
DECURTAZIONI RISORSE DECENTRATE**				
Decurtazione di parte stabile pari a quella complessiva operata nell'anno 2014	-14.833,99	-14.833,99	-	esposta a decurtazione delle risorse stabili (-14.833,99)
Decurtazione per tetto 2015 e riduzione personale in servizio - art. 1 c. 236 L. 208/2015	-	-	-	-58.182,44
Decurtazione per tetto 2016 - art. 23 D.Lgs 75/2017	-	-	-	-
Decurtazione conseguente al Piano di Razionalizzazione organizzativa del sistema camerale - art. 3 c. 3 D.Lgs 219/2016	-	-	-	-
TOTALE DECURTAZIONI RISORSE DECENTRATE	-14.833,99	-14.833,99	-	-58.182,44

RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.075.122,80	1.059.043,26	16.079,54	1.100.570,89
Risorse variabili	772.360,68	841.505,18	-69.144,50	969.853,58
Decurtazioni	-14.833,99	-14.833,99	-	-58.182,44
TOTALE RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	1.832.649,49	1.885.714,45	-53.064,96	2.012.242,03

*La colonna relativa all'anno 2010 prevista dallo schema RGS della circolare 25/2012 viene sostituita con l'anno 2016 divenuto il nuovo anno di riferimento ai fini delle decurtazioni delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

**La tabella è stata integrata con le indicazioni delle decurtazioni stabili da apportare dal 2015 (di cifra pari a quelle complessive decurtate nel 2014), di quella prevista per il 2016 dall'art. 1 c. 236 L. 208/2015 e di quella prevista a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo delle destinazioni delle risorse decentrate. Anno 2024 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2023. Camera di commercio di Torino.

Parte non pertinente con riferimento alla richiesta di parere al Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla costituzione delle risorse decentrate per l'anno 2024.

La tabella sarà compilata nel momento in cui ci sarà l'ipotesi di integrazione per l'anno 2024 del contratto collettivo integrativo per il triennio 2023-2025 sottoscritto il 29 novembre 2023.

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

L'Ente adotta un sistema di contabilità economica e patrimoniale, così come previsto dal D.P.R. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio".

Le somme necessarie al finanziamento delle risorse decentrate sono garantite da appositi stanziamenti ricompresi nell'ambito del preventivo economico e del budget dirigenziale di competenza, ulteriormente dettagliati nell'ambito del mastro "Personale" in conti e sottoconti. Tali somme, opportunamente aggiornate durante l'anno con eventuali variazioni disposte in sede di assestamento al bilancio, costituiscono autorizzazione di spesa nei limiti degli stanziamenti previsti.

La gestione contabile del bilancio con specifico riferimento alle risorse decentrate per il personale non dirigente avviene, sulla base del principio della competenza economica, movimentando i seguenti conti:

- sul conto 321000 "Retribuzione ordinaria" viene imputato l'ammontare dei differenziali stipendiali in pagamento
- sul conto 321006 "Retribuzione accessoria" viene imputato l'ammontare di retribuzione accessoria del personale non dirigente a tempo indeterminato (rientrano pertanto le seguenti voci: indennità di comparto per la quota a carico delle risorse decentrate; indennità condizioni lavoro; compenso per lavoro nel giorno di riposo; compensi per specifiche responsabilità; compensi di produttività; compensi per verbalizzazione concorsi a premio). Nel medesimo conto affluisce anche il Fondo Elevate Qualificazioni avente natura accessoria, in quanto finalizzato a corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato agli incaricati di posizione organizzativa, nonostante sia finanziato, ai sensi dell'art. 15 comma 5 CCNL 21.5.2018, con risorse a carico del bilancio dell'ente. Al fine di mantenere distinto il relativo importo è stato creato uno specifico prodotto all'interno del programma di contabilità
- sul conto 321007 "Riutilizzo retribuzione accessoria anni precedenti" vengono imputati i risparmi di risorse stabili non utilizzate negli anni precedenti
- sul conto 321011 "Retribuzione accessoria personale non dirigente a tempo determinato" viene imputato l'ammontare di retribuzione accessoria del personale non dirigente con contratto flessibile di lavoro (rientrano pertanto le seguenti voci: indennità di comparto per la quota a carico delle risorse decentrate, eventuali indennità attribuite in relazione all'attività svolta, compensi di produttività).

In aggiunta ai precedenti vengono movimentati i conti destinati ad accogliere gli oneri riflessi e l'Irap:

- sul conto 322000 "Oneri previdenziali ed assistenziali" vengono rilevati gli oneri riflessi a carico dell'ente conteggiati sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio a tempo indeterminato, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (contributi ex cpdel, enpdep, inail: totale 24,297%)
- sul conto 322004 "Oneri previdenziali ed assistenziali dipendenti a tempo determinato" vengono rilevati gli oneri riflessi a carico dell'ente conteggiati sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio con contratto flessibile di lavoro, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (contributi ex cpdel, enpdep, inail, Naspi: totale 25,907%)
- sul conto 327017 "Imposte" viene rilevata l'Irap conteggiata sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio a tempo indeterminato, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (Irap 8,5%)
- sul conto 327025 "Imposte e tasse dipendenti a tempo determinato" viene rilevata l'Irap conteggiata sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio con contratto flessibile di lavoro, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (Irap 8,5%).

Al termine dell'esercizio tutte le somme afferenti alle risorse decentrate non ancora pagate rispetto all'ammontare costituito vengono imputate come costo di competenza dell'anno nei rispettivi conti di bilancio sopra esaminati e, con il metodo contabile della partita doppia, viene contestualmente valorizzato per il medesimo ammontare il conto 244003 "Debiti per risorse decentrate" nell'ambito dello Stato Patrimoniale.

I pagamenti che saranno perfezionati soltanto l'anno successivo con riguardo alle competenze dell'anno di riferimento, (a titolo esemplificativo, il riconoscimento degli istituti premiali che può essere attivato soltanto a consuntivo al termine delle necessarie procedure di valutazione) comportano la riduzione del debito verso i dipendenti per risorse decentrate.

A conclusione di tutte le operazioni di pagamento riferite all'anno di competenza delle risorse decentrate, le somme che saranno ancora valorizzate nel conto 244003 "Debiti per risorse decentrate" rappresenteranno le cosiddette "Risorse residue non utilizzate in anni precedenti" opportunamente da depurare delle poste che per previsione normativa e/o contrattuale non possono essere portate all'anno successivo.

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Di seguito viene data evidenza del fatto che il limite di spesa, rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse per l'anno 2023, non è stato superato dal relativo utilizzo nella gestione economico-finanziaria dell'ente. La situazione rappresentata nel prospetto sottostante è aggiornata con i pagamenti effettuati fino ad ora con riferimento al fondo di competenza 2023, considerando le risorse aggiuntive correlate agli obiettivi di ente nell'importo massimo di 587.773,33 euro che sarà quantificato puntualmente a seguito della Relazione Performance 2023.

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 PERSONALE NON DIRIGENTE

	NATURA	FINANZIAMENTO A CARICO RISORSE	DESTINAZIONI 2023	SOMME PAGATE	RISPARMI MALATTIA NON UTILIZZABILI ai sensi dell'art. 71 DL 112/2008 convertito in L 133/2010	RISPARMI 2023
DIFFERENZIALI STIPENDIALI STORICI	stabile	stabili	803.000,00	790.952,43	-	12.047,57
DIFFERENZIALI STIPENDIALI LIBERI	stabile	stabili	82.650,00	82.650,00	-	-
COMPARTO RISORSE	stabile	stabili	119.000,00	112.528,64	1.133,21	5.338,15
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO	variabile	stabili	460,00	455,46	-	4,54
COMPENSO PER ATTIVITA' PRESTATI IN GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE	variabile	stabili	1.500,00	1.255,41	-	244,59
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	variabile	variabili	314.083,40	da liquidare dopo relazione performance 2023	-	314.083,40
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	variabile	variabili	471.125,11		-	471.125,11
COMPENSI CONCORSI A PREMIO	variabile	variabili	23.395,94	4.345,00	-	19.050,94
INDENNITA' E COMPENSI COLLEGATI AL GRADO DI RESPONSABILITA'	variabile	stabili (37.599,27) e variabili (32.900,73)	70.500,00	69.514,87	537,25	447,88
WELFARE INTEGRATIVO	variabile	variabili	-	-	-	-
TOTALE			1.885.714,45	1.061.701,81	1.670,46	822.342,18

di cui: ↓

RISPARMI DI RISORSE STABILI 2023 CHE INTEGRANO UNA TANTUM LE RISORSE VARIABILI 2024 (art. 80 comma 1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022)	17.634,85
SOMME DESTINATE AI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ANCORA DA LIQUIDARE SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ENTE 2023 E A SEGUITO DELLA RELAZIONE PERFORMANCE 2023	785.208,51
IN ECONOMIA	19.498,82

La disciplina di riferimento delle "Risorse residue non utilizzate in anni precedenti" è prevista dall'art. 80 c. 1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022. In merito alla quantificazione di questa voce di finanziamento, come precisato anche dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato nelle Note applicative della circolare n. 25 del 19 luglio 2012, è necessaria una formale ricognizione amministrativa diretta a valorizzare in modo certo e verificabile le quote delle risorse decentrate dell'anno precedente definitivamente non spese o attribuite.

Tali somme, trattandosi di un mero trasferimento temporale di spesa, sono necessariamente ricomprese tra le risorse di natura variabile ed *una tantum*, a prescindere dall'eventuale certezza e stabilità della voce su cui i risparmi sono stati realizzati, e non devono essere considerate ai fini della verifica del tetto 2016 ai sensi dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017.

Occorre segnalare, tuttavia, alcune considerazioni ed eccezioni nella quantificazione delle risorse non utilizzate in anni precedenti: infatti, non possono in nessun modo essere portate all'anno successivo, a titolo di risparmio, a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 71 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, le somme derivanti dalla decurtazione della retribuzione accessoria per i periodi di assenza per malattia fino a 10 giorni.

Per l'anno 2024 i risparmi di risorse decentrate stabili dell'anno 2023, al netto della decurtazione della retribuzione accessoria per i periodi di assenza per malattia fino a 10 giorni in base all'art. 71 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, sono pari a 17.634,85 euro come risultanti in dettaglio dal prospetto sopra riportato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura di bilancio delle somme connesse alle risorse decentrate è assicurata dagli stanziamenti risultanti dalla tabella sottostante previsti nel preventivo economico per l'anno 2024, approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 26 del 12 dicembre 2023, previa variazione di budget per l'importo di 1.634,85 euro dal conto 321006 "Retribuzione accessoria personale non dirigente", cdc B997, prodotto 0000 al conto 321007 "Riutilizzo retribuzione accessoria personale non dirigente", cdc B997:

321000 "Retribuzione ordinaria" (stipendio + progressioni economiche storiche)	7.105.000,00
321006 "Retribuzione accessoria" al netto del prodotto "POS-ORG" (935.000+40.000-1.634,85 = 973.365,15)	973.365,15
321007 "Riutilizzo retribuzione accessoria anni precedenti" (16.000 + 1.634,85 = 17.634,85)	17.634,85
321011 "Retribuzione accessoria personale non dirigente a tempo determinato"	-

Le risorse decentrate per il personale non dirigente nell'anno 2024, quantificate come esposto nella presente relazione nell'importo di 1.832.649,49 euro sono imputate a bilancio, per la differenza che non risulterà liquidata a fine anno, nel seguente modo (*):

321000 "Retribuzione ordinaria" (progressioni economiche storiche)	850.000,00
321006 "Retribuzione accessoria" al netto del prodotto "POS-ORG"	965.014,64
321007 "Riutilizzo retribuzione accessoria anni precedenti"	17.634,85
321011 "Retribuzione accessoria personale non dirigente a tempo determinato"	-

(*) alla data del 27 febbraio 2024 risulta già liquidato l'importo di 162.478,56 euro

È opportuno, infine, considerare anche gli oneri riflessi e l'irap connessi ai costi sopra riportati di competenza dell'anno, quantificabili in via presuntiva nel seguente modo:

- oneri previdenziali ed assistenziali (ex cpdel, enpdep, inail: totale 24,297%) riferiti al personale non dirigente a tempo indeterminato: 445.278,85 euro
- oneri previdenziali ed assistenziali (ex cpdel, enpdep, inail, aspi: totale 25,907%) riferiti al personale non dirigente a tempo determinato: zero
- irap (8,5%) riferita al personale non dirigente a tempo indeterminato: 155.775,11 euro
- irap (8,5%) riferita al personale non dirigente a tempo determinato: zero

La capienza di bilancio di tali oneri è garantita attraverso le somme previste nel preventivo economico e nel budget direzionale, nei seguenti conti:

322000 "Oneri previdenziali ed assistenziali" al netto del prodotto PREVID-COMPLEM	2.257.000,00
322004 "Oneri previdenziali ed assistenziali dipendenti a tempo determinato"	-
327017 "Imposte e tasse" prodotto IRAP	719.000,00
327025 "Imposte e tasse dipendenti a tempo determinato"	-

Per completezza di esposizione si evidenzia, inoltre, che:

- l'ammontare di risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di Elevata Qualificazione da corrispondere a carico del bilancio dell'ente, ai sensi dell'art. 17 comma 6 CCNL 16.11.2022, per l'anno 2024 è pari a 339.487,09 euro, ottenuto dall'importo consolidato del Fondo E.Q. pari a 336.600,00 euro integrato dell'importo relativo alla quota annuale parte dell'integrazione "extra Limite 2016" riconosciuta dalla Giunta con deliberazione del 19 marzo 2024, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 16.11.2022 (0,22% monte salari 2018 da ripartire tra dipendenti e incaricati di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione), pari a 2.887,09 euro;
- l'ammontare complessivo del Fondo straordinario per l'anno 2024 è pari a 242.766,00 euro.

La copertura di bilancio di tali somme accessorie è assicurata dagli stanziamenti risultanti dalla tabella sottostante previsti nel preventivo economico per l'anno 2024 come di seguito indicato:

321006 "Retribuzione accessoria" prodotto POS-ORG "Posizioni Organizzative"	339.500,00
321003 "Retribuzione straordinaria"	242.766,00

In conclusione, è possibile attestare la copertura di bilancio di tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi alle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2024.